



ATTO N. 801

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 220 del 27/02/2012)

“ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE TELEMATICO DELLA REGIONE UMBRIA”



*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 19/03/2012*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 19/03/2012



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


N. 220 DEL 27/02/2012

OGGETTO: Disegno di legge: Ordinamento del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Umbria

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Ordinamento del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Umbria" presentata dal Direttore Giampiero Antonelli;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dalla Presidente Catuscia Marini avente ad oggetto: "Ordinamento del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Umbria";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 31, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, che si allega;

Considerato che la proposta di legge è stata esaminata dal Comitato legislativo nella seduta del 27 febbraio 2012 ottenendo parere favorevole (nota prot. n. 31712);

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA


- 1) di adottare l'allegato disegno di legge, avente ad oggetto: "Ordinamento del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Umbria" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare il proprio Presidente di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Disegno di legge: "Ordinamento del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Umbria"

RELAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale dell'amministrazione regionale ed è regolamentato dalla legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39 che detta la disciplina di pubblicazione degli atti, specifica l'ordinamento della testata e ne regola la gestione amministrativo-contabile.

Dal 2000 ad oggi il contesto giuridico e tecnologico nel quale operiamo è profondamente mutato e si è ritenuto necessario provvedere ad un generale riesame di tale norma tenendo conto delle disposizioni dettate in materia di eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea (articolo 32 della legge n. 69/2009, entrata in vigore il 1° gennaio 2011), di quelle in materia di documento informatico (D.Lgs. n. 82/2005 – C.A.D.) e di quella in materia di deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico (D.P.R. n. 252/2006).

Il quadro normativo di riferimento così mutato e l'esigenza di introdurre nuove disposizioni hanno suggerito di procedere ad una riformulazione dell'intero testo normativo anziché procedere ad integrazioni e modifiche della legge n. 39/2000, di cui si propone comunque l'abrogazione.

Il disegno di legge prevede la completa dematerializzazione della pubblicità istituzionale individuando nell'edizione del BUR Umbria in formato digitale l'unica forma di diffusione con validità legale.

La soluzione proposta va a recepire la normativa nazionale oltre che a rappresentare un indubbio vantaggio sia per l'utente/cittadino che avrà a disposizione strumenti gratuiti sempre più efficienti che per l'Ente che andrà a snellire l'attività burocratica. Inoltre, non dovendo più provvedere alla stampa e spedizione dell'edizione cartacea del Bollettino Ufficiale si avranno anche notevoli risparmi di carattere economico.

Il disegno di legge che si propone è composto da 12 articoli.


L'art. 1 definisce il Bollettino Ufficiale come lo strumento di conoscenza e pubblicità legale degli atti regionali e indica come modalità di redazione quella in forma digitale.

L'art. 2 indica l'articolazione delle pubblicazioni, con la relativa periodicità, riconfermando in parte quanto contenuto nell'ex art. 5 della L.R. 39/2000 e andando a sopprimere la parte IV del Bollettino Ufficiale dedicata agli atti degli enti locali sottoposti al controllo del Co.Re.Co. in quanto soppresso.

L'art. 3 disciplina il contenuto delle varie serie del Bollettino Ufficiale andando a dettagliare le tipologie di atti pubblicati.

L'art. 4 individua le modalità di pubblicazione degli atti indicando altresì quali atti vengono pubblicati gratuitamente e quali a pagamento. Viene inoltre demandata alla Giunta regionale la determinazione delle tariffe d'inserzione e relative modalità tecniche.

L'art. 5 disciplina i termini per la pubblicazione degli atti anche secondo quanto previsto dalla Statuto regionale.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI


L'art. 6, riproponendo quanto previsto nell'art. 6 della L.R. 39/2000, conferma il concetto della validità degli atti pubblicati, dell'efficacia delle pubblicazioni e della correzione degli errori.

L'art. 7 disciplina la struttura organizzativa indicando a chi compete la direzione, redazione e gestione del periodico ed incarica la Giunta regionale della nomina del Direttore responsabile da individuare fra i dirigenti regionali.

L'art. 8, disciplina le modalità di consultazione e conservazione del BUR Umbria in versione telematica.

L'art. 9 disciplina le raccolte e gli indici.

Gli artt. 10, 11, 12 fanno riferimento alla copertura finanziaria, abrogano la legge n. 39/2000 e fissano al 1° gennaio 2013 l'entrata in vigore della legge.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Disegno di legge: "Ordinamento del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Umbria".

Art. 1

(Bollettino Ufficiale della Regione Umbria)

1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, di seguito denominato BUR Umbria è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti per i quali è disposta la pubblicazione, salvo altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente.

2. Il BUR Umbria è redatto in forma digitale, con modalità volte a garantirne l'autenticità, l'integrità e la conservazione.

Art. 2

(Articolazione e pubblicazione del BUR Umbria)

1. Il BUR Umbria è suddiviso in:


a) serie generale, pubblicata con periodicità settimanale il mercoledì;

b) serie avvisi e concorsi, pubblicata con periodicità settimanale il martedì;

c) serie informazione e comunicazione, pubblicata ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione).

2. Nel caso in cui la data di pubblicazione coincida con un giorno festivo, la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

3. Possono essere pubblicate edizioni straordinarie delle serie di cui al comma 1, lettere a) e b) ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

4. In caso di particolari esigenze può essere prevista la pubblicazione di supplementi del BUR Umbria al fine di agevolare la consultazione dello stesso.

Art. 3**(Atti soggetti a pubblicazione)**

1. Sono pubblicati nel BUR Umbria, serie generale:

a) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;

b) le leggi e i regolamenti regionali;

c) i testi unici;

d) i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali;

e) il regolamento interno del Consiglio regionale;

f) le deliberazioni del Consiglio regionale;

g) le ordinanze e i decreti del Presidente della Giunta regionale;

h) le deliberazioni della Giunta regionale, le determinazioni dirigenziali e ogni altro atto o provvedimento della Regione per il quale è disposta la pubblicazione;

i) gli atti di altre amministrazioni la cui pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti;

l) la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali;

m) le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

n) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione stessa, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali.

2. Sono pubblicati nel BUR Umbria, serie avvisi e concorsi gli avvisi, i bandi, i concorsi e ogni altro atto la cui pubblicazione è disposta da leggi e regolamenti.


3. Sono pubblicati nel BUR Umbria, serie informazione e comunicazione l'oggetto delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione presentati al Consiglio regionale, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione.

4. Possono essere pubblicati, a richiesta di soggetti pubblici o privati, atti di particolare rilevanza per l'interesse pubblico, la cui pubblicazione non è prescritta da leggi o regolamenti.

Art. 4
(Pubblicazione degli atti)

1. La pubblicazione degli atti nel BUR Umbria è effettuata a seguito di richiesta rivolta alla struttura organizzativa di cui all'articolo 7, comma 1, da parte dei soggetti pubblici o privati interessati.

2. Il costo della pubblicazione di atti regionali è a carico della Regione. La pubblicazione degli atti di altri enti o amministrazioni, per l'esercizio di funzioni delegate dalla Regione ovvero obbligatoria per previsioni di legge o di regolamento, è effettuata senza oneri per l'ente o l'amministrazione interessata. In tutti gli altri casi le spese sono a carico del soggetto richiedente.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

3. Le tariffe d'inserzione e le procedure per la pubblicazione degli atti sono stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 5***(Termini per la pubblicazione)***

1. Le leggi e i regolamenti della Regione sono pubblicati entro dieci giorni decorrenti rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione.

2. Gli altri atti sono pubblicati entro trenta giorni dalla data della loro ricezione da parte della struttura regionale di cui all'articolo 7, comma 1, salvo ogni diverso termine stabilito da leggi o regolamenti.


Art. 6***(Validità degli atti pubblicati)***

1. I testi degli atti pubblicati nel BUR Umbria si presumono conformi all'originale e costituiscono testo legale degli atti stessi fino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione dell'originale o di copia conforme.

2. Qualora il testo di un atto pubblicato presenti difformità rispetto all'originale o alla copia conforme trasmessa ovvero contenga errori materiali, la struttura regionale di cui all'articolo 7, comma 1 provvede alla correzione mediante pubblicazione di un comunicato che indica la parte errata e la sua esatta formulazione o, se del caso, mediante la ripubblicazione dell'intero testo.

Art. 7***(Struttura organizzativa)***

1. La pubblicazione del BUR Umbria è curata dalla struttura della Giunta regionale cui

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

competono la redazione, la gestione e la pubblicazione dello stesso.

2. Il BUR Umbria ha un Direttore responsabile nominato dalla Giunta regionale tra i dirigenti regionali.

3. Le regole tecniche relative alla pubblicazione del BUR Umbria sono stabilite dalla Giunta regionale

Art. 8

(Consultazione e conservazione dei documenti informatici originali)

1. Il BUR Umbria in forma telematica è disponibile dal giorno della pubblicazione nel sito istituzionale della Regione e la sua consultazione è libera e gratuita.

2. La consultazione del BUR Umbria è, altresì, garantita presso la struttura regionale di cui all'articolo 7, comma 1. Il rilascio di copia a stampa, su richiesta degli interessati, è soggetta al rimborso del costo di riproduzione nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

3. I documenti informatici originali delle pubblicazioni, firmati digitalmente, sono conservati per un periodo illimitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 9

(Raccolte)

1. Tutte le pubblicazioni annuali del BUR Umbria sono raccolte in un supporto multimediale.

2. La raccolta telematica "Leggi e regolamenti" è pubblicata con periodicità annuale nel sito istituzionale della Regione.

3. Il BUR Umbria è corredato da un indice annuale numerico, cronologico e alfabetico per materia.



Art. 10
(Norma finanziaria)

1. L'onere per l'attuazione della presente legge è imputato all'Unità previsionale di base 02.1.012 del bilancio regionale (cap. 601).

2. L'ammontare dell'onere di cui al comma 1 è stabilito annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria).

Art. 11
(Abrogazione)

1. Dalla data del 1° gennaio 2013 la legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39 (Disciplina della pubblicazione degli atti regionali, del Bollettino Ufficiale e delle altre pubblicazioni della Regione) è abrogata.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.



AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali (Servizio Segreteria della Giunta – Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all’art. 2, comma 1, lett. c):


- Il testo dell’art. 67 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14, recante “Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)” (pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9), è il seguente:

«Art. 67
Informazione e pubblicità.

1. La Regione, in attuazione dell’art. 21 dello Statuto, anche al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione ed alla comunicazione, assicura la più ampia informazione sull’attività dei propri organi ed uffici, degli enti e degli organismi da essa dipendenti, controllati o partecipati, la pubblicità degli atti e il diritto di accesso.
2. La Regione assicura l’informazione su tutte le proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione, mediante la pubblicazione del loro oggetto nel Bollettino Ufficiale della Regione, parte V e nei canali informatici del Consiglio regionale.
3. Chiunque ha diritto di prendere visione delle proposte e di richiederne copia cartacea integrale.
4. La parte V del Bollettino Ufficiale viene inviata gratuitamente agli enti pubblici, ai sindacati, alle associazioni e ad ogni altra formazione sociale, che ne facciano richiesta.
5. L’informazione al pubblico si realizza anche attraverso strumenti telematici, avvisi pubblici, pubblicazioni, uffici di relazione con il pubblico e con ogni altro adeguato strumento di comunicazione ritenuto utile dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su richiesta dalla commissione consiliare competente e della Giunta regionale.».

Nota all’art. 10, comma 2:

- Il testo dell’art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI****«Art. 27
Legge finanziaria regionale.**

Omissis.

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:


Omissis.

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;

Omissis.».

Nota all'art. 11:

- La legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, recante "Disciplina della pubblicazione degli atti regionali, del Bollettino Ufficiale e delle altre pubblicazioni della Regione" (pubblicata nel B.U.R. 27 dicembre 2000, n. 67, E.S.), è abrogata.



Regione Umbria

Giunta Regionale

SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI DISEGNO DI LEGGE

SERVIZIO PROPONENTE: Segreteria della Giunta regionale

OGGETTO: Disegno di legge: Ordinamento del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Umbria

SEZIONE I¹


DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI:

Il presente progetto di legge è volto alla de materializzazione del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria adottando il formato digitale come unico metodo di diffusione.
Il disegno di legge si propone di ridefinire nel complesso il quadro normativo che ne regola la pubblicazione.

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE:

il disegno di legge si inserisce tra le azioni individuate nel DAP nell'ambito del Capitolo 2 "Gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione regionale", con particolare riferimento alle "Riforma della Pubblica Amministrazione e semplificazione amministrativa".

¹ da completare a cura della Direzione proponente



ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO:

Entrata:

Art./comma	Natura dell'entrata	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta a regime (importo in Euro)
•		0	0
•			
•			
•			
	Totale	0	0

Spesa:

Art./comma	Natura della spesa	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta A regime (importo in Euro)
• art. 7 e 8	Spesa corrente	0	100.000,00
•			
•			
•			
	Totale	0	100.000,00
	Saldo da finanziare	0	100.000,00

METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE:

La quantificazione delle risorse è stata effettuata sulla base di una pura stima di quelli che potrebbero essere i costi per l'affidamento a ditta esterna del servizio di "elaborazione, composizione e impaginazione dei testi" e del canone annuale che si dovrà sostenere per il servizio di "conservazione digitale" dei documenti informatici originali



DATI E FONTI UTILIZZATI:

Entrate e uscite anno 2011.

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI:

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI:


Per la copertura finanziaria si fa fronte con gli stanziamenti del cap. 601 del Bilancio regionale 2013

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE:

Per l'anno 2012, ultimo anno di vigenza della legge n. 39/2000 che verrà abrogata col presente disegno di legge, lo stanziamento del capitolo è di 285.000,00

Per il Servizio proponente


Catia Bertinelli



SEZIONE II²


VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE:

QUADRO FINANZIARIO a regime			
		Saldo da finanziare a pareggio:	€ 100.000,00
	Entrata (importo in Euro)	Spesa (importo in Euro)	
• mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate	_____		
• utilizzo fondi speciali		_____	
• riduzione autorizzazioni di spesa		100.000,00	
• a carico di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		_____	
• mediante riduzione di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		_____	
Totale	_____	100.000,00	

VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

La data di entrata in vigore della legge è fissata al 1 gennaio 2013 (art. 12), pertanto l'impatto finanziario per l'esercizio 2012 è pari a 0.

² da completare a cura del Servizio bilancio e finanza



MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:

	2012	2013	2014
Saldo da finanziare	0	100.000	100.000
• Spesa corrente	0	100.000	100.000
• Spesa in conto capitale			

MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

Le modalità di copertura previste per gli anni successivi al primo sono le stesse previste dalla legge 20 dicembre 2000, n. 39 abrogata, con il presente disegno di legge, a far data dal 1 gennaio 2013.

La quantificazione definitiva degli stanziamenti a partire dal 1 gennaio 2013 (data di entrata in vigore della legge) sarà effettuata con Legge Finanziaria Regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria) ed analogamente alla situazione attuale con imputazione all'UPB 02.1.012 (cap. 601).

L'ammontare previsto per tale capitolo nel bilancio pluriennale 2011-2013 per l'esercizio 2013 è pari a € 285.000.

ANNOTAZIONI:


In base a quanto sopraesposto si propone la seguente norma finanziaria:

**Art. 13
(Norma finanziaria)**

1. L'onere per l'attuazione della presente legge è imputato all'Unità previsionale di base 02.1.012 del bilancio regionale (cap. 601).
2. L'ammontare dell'onere di cui al comma 1 è stabilito annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria).

Servizio Bilancio e finanza

Giuseppe Fontana



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE,
UMANE E STRUMENTALI.**

OGGETTO: Disegno di legge: Ordinamento del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Umbria

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, il 27/02/2012

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Programmazione strategica generale, controllo strategico e coordinamento delle Politiche Comunitarie. Rapporti con il Governo e con le Istituzioni dell'Unione Europea. Intese Istituzionali di Programma e accordi di programma quadro. Riforme Istituzionali e Coordinamento politiche del federalismo. Coordinamento delle Politiche per l'Innovazione, la Green Economy e l'internazionalizzazione dell'Umbria. Coordinamento per gli interventi per la sicurezza dei cittadini. Rapporti con le Università e i Centri di Ricerca. Agenzie regionali e Società partecipate. Relazioni internazionali, cooperazione allo sviluppo, politiche per la pace. Politiche di parità genere e antidiscriminazione. Protezione civile, programmi di ricostruzione e sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici."

OGGETTO: Disegno di legge: Ordinamento del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Umbria

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 27/02/2012

Presidente Catuscia Marini

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li 27/02/2012

Presidente Catuscia Marini



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA, FEDERALISMO, RISORSE
FINANZIARIE UMANE E STRUMENTALI

Ambito di coordinamento
Ambiente, energia, riforme istituzionali e affari generali

OGGETTO: Disegno di legge: "Ordinamento Bollettino Ufficiale telematico della Regione Umbria".

PARERE DEL COORDINATORE

Il Coordinatore, ai sensi dell'art. 24 bis, comma 7, lett. b) del Regolamento di organizzazione, adottato con DGR 25 gennaio 2006 n. 108 e modificato con DDGR n. 281/2010, n. 58/2011 e n. 1630/2011, esprime parere favorevole sulla proposta formulata dal Dirigente, in riferimento agli indirizzi assegnati all'Ambito di Coordinamento.

Perugia, il 27 febbraio 2012

IL COORDINATORE
ERNESTA MARIA RANIERI

Perugia, il 26 MAR. 2012
Per copia conforme
all'originale.



IL FUNZIONARIO